



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14112 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carlo Maria Politi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

ai sensi degli artt. 29, 40, 55 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP1 per la seguente causa:

"quantiferon

test positivo " rilasciato in data 22.10.2024 dal distaccamento selettivo concorsuale VFP

3 Blocco Foligno e notificato in pari data, nonché di ogni altro provvedimento connesso,

presupposto o conseguente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\2\2025:

- del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2024 0732127 17-12-2024 di prot. pubblicato il 20.12.2024 (doc.), che ha approvato ai sensi dell'articolo 11 del Bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 18 ottobre 2023), la graduatoria finale di merito relativa al 3° blocco 2024, dei VFI dell'Esercito per incarico principale, nonché dell'elenco dei convocati e dei relativi documenti, dell'"allegato E" e dell'integrazione del 21 gennaio 2024 (doc.) dell'elenco dei convocati;

- del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2025 0031680 21-01-2025 di prot. pubblicato il 24.01.2025 (doc.) con il quale i posti a concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 e successive modifiche, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato indetto il bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito, sono elevati, da 6.200 (seimiladuecento) a 6.698 (seimilaseicentonovantotto), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

--A con la proposizione del ricorso in epigrafe è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito DEL CONCORSO DI RECLUTAMENTO DI 6200 VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA INIZIALE (VFI), 3 BLOCCO 2024– perché il candidato: (i) è stato riscontrato *affetto da condizione di "quantiferon test positivo "*;

--B con successivo ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare, ritualmente notificato anche ad almeno un controinteressato e depositato in data 12.02.2025, il ricorrente ha impugnato innanzi al TAR il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2024 0732127 17-12-2024 di prot. pubblicato il 20.12.2024, nonché il Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2025 0031680 21-01-2025 di prot. pubblicato il 24.01.2025 recanti la graduatoria finale di merito dei candidati idonei;

--C il Collegio con ordinanza n. 5312/25 ha disposto una verifica, ai sensi degli articoli 19 e 66 CPA, sulla sussistenza dell'infermità rilevata in sede concorsuale e sul suo effetto preclusivo alla partecipazione al concorso, investendo all'uopo la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare;

--D l'Ausiliario ha adempiuto all'incarico ed ha affermato che *"la consulenza infettivologica di Forza Armata disposta da questa Commissione ha evidenziato " positività TB GOLD Quantiferon compatibile, LTBI in quadro clinico non evolutivo"; che la condizione di positività del test quantiferon (TB GOLD) non indica con assoluta certezza la presenza di malattia tubercolare attiva o latente, ma soltanto un pregresso contatto col bacillo che ne è causa; che il profilo di*

inidoneità emesso nei confronti del ricorrente é stato motivato per analogia al cod. 72 profilo "AR 3" del D.M. 04/06/2014 il quale recita testualmente "complesso primario tubercolare" ed ha così concluso "il Sig. POLITI Carlo Maria risulta SI positivo al test Quantiferon; tale condizione NON rappresenta causa impeditiva al reclutamento ai sensi della normativa vigente; si ritiene congruo ed opportuno concludere che il ricorrente, Sig. POLITI Carlo Maria non risulta, allo stato attuale, affetto da pneumopatie di natura tubercolare, ed è pertanto IDONEO al prosieguo dell'iter concorsuale quale Volontario VFI dell'E.I., con profilo AR 1":

--E le conclusioni dell'Organo verificatore sono idonee a connotare di adeguato fumus il ricorso per poter disporre, in via cautelare ed interinale, l'ammissione con riserva ed in soprannumero del ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale;

--F ai fini della decisione di merito è opportuno procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti al detto concorso pubblico, disponendo all'uopo di autorizzare -stante l'elevato numero dei partecipanti vincitori- parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione così stabilendo:

----a la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA e nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente: della presente ordinanza del ricorso principale e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei soggetti risultati vincitori nella graduatoria finale approvata con il citato decreto di cui sopra sub B);

----b parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, sempre nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare inclusa la presente ordinanza;

----c a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

----d prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato rilasciato dalla P.A. di compiuta pubblicazione con l'impegno di cui sotto alla lett. e, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi sette giorni da detta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

----e l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;

--F sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di fase cautelare rinviando al merito la regolazione di quelle di verificaione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

dispone a carico delle parti gli incumbenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione e, interinalmente sospende l'efficacia degli atti impugnati, per quanto di ragione del ricorrente, del quale dispone l'ammissione con riserva ed in soprannumero alla prosecuzione dell'iter concorsuale, con ogni ulteriore dovuta conseguenza in caso di superamento dello stesso;

compensa le spese per la fase cautelare, rinviando al merito le statuizioni su quelle di verificaione e fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 10 dicembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.